



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 17.9.2004
con provvedimento n. 849/37840 P.G.

INDICE

- Art. 1 - Finalità dei centri di prima accoglienza
- Art. 2 - Gestione e controllo dei centri di accoglienza
- Art. 3 - Ammissibilità ai centri di accoglienza
- Art. 4 - Ammissione ai centri di accoglienza
- Art. 5 - Dimissione dai centri di accoglienza
- Art. 6 - Contributo degli ospiti dei centri di accoglienza
- Art. 7 - Fondo di solidarietà degli ospiti dei centri di accoglienza
- Art. 8 - Durata della permanenza nei centri di accoglienza
- Art. 9 - Orari dei centri di accoglienza
- Art. 10 - Diritti degli ospiti dei centri di accoglienza e partecipazione
- Art. 11 - Doveri degli ospiti dei centri di accoglienza
- Art. 12 - Comportamenti vietati nei centri di accoglienza
- Art. 13 - Provvedimenti disciplinari nei confronti degli ospiti dei centri di accoglienza
- Art. 14 - Accesso ai centri di accoglienza
- Art. 15 - Norma transitoria

ART. 1 - FINALITA' DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere, nel più breve tempo possibile, autosufficienti i cittadini stranieri, occupati o residenti in Brescia, ivi ospitati. Il Comune mette in atto iniziative di sostegno all'integrazione degli ospiti, supportandoli nella ricerca di un alloggio, anche d'intesa con altre istituzioni o enti, quali fondazioni, associazioni, cooperative, nonché con organizzazioni sindacali ed imprenditoriali.

ART. 2 - GESTIONE E CONTROLLO DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. I centri di accoglienza sono gestiti direttamente dal Comune, per il tramite del Settore servizi sociali, o mediante affidamento ad altri soggetti.
2. Compete in ogni caso al dirigente responsabile del Settore servizi sociali, o suo delegato, provvedere al controllo dei centri, ad ammettere così come ad allontanare dai centri stessi gli ospiti.
3. I Consigli circoscrizionali sono coinvolti nelle iniziative di sostegno all'integrazione degli ospiti. Il Consiglio della Circonscrizione di riferimento può svolgere attività di verifica della gestione del centro di accoglienza esistente sul territorio, nonché del rispetto da parte degli ospiti delle regole comportamentali di vita nel centro stesso.

ART. 3 - AMMISSIBILITA' AI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. Possono essere ammessi ai centri di accoglienza i cittadini stranieri che abbiano i seguenti requisiti:
 - a) siano titolari di permesso di soggiorno in corso di validità, rilasciato per motivi diversi dal turismo;
 - b) siano maggiori di età e dello stesso sesso;
 - c) siano privi di alloggio stabile nel territorio comunale;

- d) non siano stati precedentemente espulsi da altri centri di accoglienza;
 - e) non abbiano riportato condanne definitive per delitti o non siano stati colti in flagranza di reato ove è previsto l'arresto;
 - f) siano fisicamente autosufficienti ed immuni da patologie che controindichino la vita in comunità.
2. Le priorità d'accesso ai centri di accoglienza sono determinate dall'applicazione dei criteri allegati al presente regolamento (allegato A).

ART. 4 - AMMISSIONE AI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. L'ospite all'atto di ammissione al centro di accoglienza deve esibire al gestore:
- la lettera di ammissione redatta dal dirigente responsabile del Settore servizi sociali o suo delegato;
 - il permesso di soggiorno in originale;
 - il passaporto o la dichiarazione sostitutiva delle autorità competenti.
2. Il gestore del centro di accoglienza provvede all'illustrazione all'ospite del presente regolamento, delle modalità di funzionamento dei servizi presenti nel centro, nonché all'assegnazione del posto letto.

ART. 5 - DIMISSIONE DAI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. Prima di lasciare il centro di accoglienza l'ospite ed il gestore devono svolgere una ricognizione del posto e degli arredi assegnati. In caso di mancanze o danneggiamenti sono adottati adeguati provvedimenti.
2. A garanzia del mantenimento in buono stato della struttura ogni ospite versa al momento dell'ammissione al centro di accoglienza una cauzione pari ad una mensilità del contributo di cui al successivo art. 6. Tale cauzione è restituita, ovvero trattenuta a compensazione di danni accertati, salvo risarcimento di maggior

danno, all'atto della dimissione dal centro di accoglienza.

ART. 6 - CONTRIBUTO DEGLI OSPITI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. Ciascun ospite deve corrispondere in anticipo al gestore il contributo mensile relativo alle spese di gestione del centro; il gestore provvede a rilasciare ricevuta. Il versamento deve essere eseguito entro il giorno 25 di ogni mese.
2. All'ospite che dovesse perdere il posto di lavoro viene riconosciuto uno sconto sul contributo mensile, per una sola volta e per non più di sei mesi.
3. Il contributo mensile minimo e massimo, le progressioni e l'agevolazione di cui al comma precedente sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 7 - FONDO DI SOLIDARIETA' DEGLI OSPITI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. Il fondo è finalizzato a sostenere gli ospiti alla ricerca di alloggi alternativi. Le modalità di fruizione del fondo sono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

ART. 8 - DURATA DELLA PERMANENZA NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. La permanenza nei centri di accoglienza è consentita sino ad un massimo di 24 mesi, prolungabili fino ad un massimo di 12 mesi previa valutazione della gravità dell'impedimento da parte del dirigente responsabile del Settore servizi sociali o suo delegato.

ART. 9 - ORARI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. L'ospite deve attenersi all'orario del centro di accoglienza ed il rientro serale non può avvenire dopo le ore 24, fatta eccezione per esigenze di lavoro, da comunicare al gestore del centro di accoglienza.

ART.10 - DIRITTI DEGLI OSPITI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA E PARTECIPAZIONE

1. L'ospite ha diritto di ricevere un trattamento equo, senza distinzioni di razza, di lingua, di religione, di condizioni personali e sociali e di essere aiutato nel positivo inserimento sociale.
2. L'ospite, ogniqualvolta lo desidera, ha diritto di richiedere un colloquio con il gestore del centro di accoglienza e con gli operatori dei servizi sociali del Comune.
3. Gli ospiti di ciascun centro di accoglienza nominano annualmente tre loro rappresentanti con il compito di partecipare all'Amministrazione comunale, nonché alla Circoscrizione di riferimento, problemi, priorità, proposte e richieste d'intervento.

ART. 11 - DOVERI DEGLI OSPITI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. L'ospite del centro di accoglienza ha il dovere primario di impegnarsi fattivamente nella ricerca di un alloggio.
2. Ciascun ospite ha inoltre i seguenti doveri:
 - a) rispettare le convinzioni politiche e religiose degli altri ospiti e degli operatori del centro di accoglienza;
 - b) rispettare le cose di proprietà altrui;
 - c) mantenere puliti gli spazi assegnati e quelli di comune utilizzo;
 - d) conservare con cura il materiale ricevuto;

- e) comunicare e rispettare i periodi di assenza concordati con il gestore del centro di accoglienza;
- f) contribuire alla civile convivenza senza adottare atteggiamenti od azioni in grado di mettere in pericolo l'incolumità degli ospiti;
- g) non depositare rifiuti nelle stanze o in altri luoghi comuni, applicare la raccolta differenziata e conferire i rifiuti ingombranti nelle apposite aree di raccolta.

ART. 12 - COMPORTAMENTI VIETATI NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. All'ospite dei centri di accoglienza è vietato:
 - a) utilizzare apparecchiature per cuocere o riscaldare vivande, diverse da quelle in dotazione e al di fuori degli spazi consentiti;
 - b) giocare d'azzardo;
 - c) utilizzare elettrodomestici nelle stanze del riposo, tranne un apparecchio radio o tv di piccola dimensione e dotato di auricolari;
 - d) porre in essere atteggiamenti od azioni che mettono in pericolo la sicurezza della struttura e degli ospiti;
 - e) avere atteggiamenti contrari alla civile convivenza o che possono essere causa di tensione tra gli ospiti.

ART. 13 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI OSPITI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. Nei confronti dell'ospite sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a) ammonizione con formale diffida a non ripetere l'infrazione, adottata dal gestore del centro e comunicata al dirigente Responsabile del Settore servizi sociali;
 - b) allontanamento dal centro di accoglienza in caso di:

- violenza a persone, danneggiamenti, furto o appropriazione indebita di cose altrui;
 - ubriachezza ripetuta;
 - introduzione, spaccio, traffico o uso di sostanze stupefacenti, di armi e di generi di contrabbando o di provenienza furtiva;
 - agevolazione o introduzione nel centro di accoglienza di persone non autorizzate;
 - ripetute infrazioni o trasgressioni di grave entità del regolamento;
 - irregolarità nel pagamento del contributo di cui all'art. 6;
 - irregolarità nel permesso di soggiorno;
 - decreto di espulsione dal territorio dello Stato;
 - condanna per delitto;
 - flagranza di reato per il quale sia previsto l'arresto.
2. L'allontanamento è adottato dal dirigente responsabile del Settore Servizi Sociali o suo delegato, previa comunicazione di avvio del procedimento. Il provvedimento di allontanamento deve essere poi notificato ed eseguito entro le 48 ore successive. In casi particolarmente gravi l'allontanamento è immediato ed eseguito anche con il supporto della polizia municipale o della forza pubblica.

ART. 14 - ACCESSO AI CENTRI DI ACCOGLIENZA

1. L'accesso ai centri di accoglienza è consentito agli ospiti, agli amministratori comunali e circoscrizionali, limitatamente per questi ultimi alla circoscrizione di riferimento, al personale comunale, ai fornitori di beni e servizi e alle forze dell'ordine.
2. L'accesso per le persone che fanno visita agli ospiti è consentito previa consegna di documento di identità originale o di permesso di soggiorno. La permanenza non può protrarsi oltre le ore 22,00 ed è vietato loro l'accesso a tutte le zone riservate al riposo.

ART. 15 - NORMA TRANSITORIA

1. Gli ospiti presenti nei centri di accoglienza da oltre 24 mesi hanno 12 mesi di tempo, a partire dalla data di approvazione da parte della Giunta comunale del presente regolamento, per trovare una sistemazione alloggiativa alternativa.
2. Gli ospiti presenti nei centri di accoglienza da oltre 18 mesi hanno 6 mesi di tempo, al termine della permanenza massima di cui all'art. 8, per trovare una sistemazione alloggiativa alternativa.
3. Gli ospiti presenti nei centri di accoglienza da oltre 12 mesi hanno 3 mesi di tempo, al termine della permanenza massima di cui all'art. 8, per trovare una sistemazione alloggiativa alternativa.
4. Gli ospiti di cui ai commi precedenti durante l'ultima semestralità corrisponderanno al gestore il contributo mensile massimo di cui all'art. 6, comma 3.

Allegato A al regolamento dei centri di accoglienza

CRITERI D'ACCESSO AI CENTRI DI ACCOGLIENZA

A) **PRESENZA A BRESCIA** (accertata attraverso il permesso di soggiorno, il libretto di lavoro e la tessera sanitaria):

1 punto ogni 6 mesi

B) **CONDIZIONE LAVORATIVA** (accertata attraverso il libretto di lavoro o la dichiarazione del datore di lavoro o altra documentazione avente valore legale)

b.1 lavoro regolare a tempo indeterminato, determinato, interinale e collaborazioni coordinate e continuative:

4 punti

b.2 disoccupazione:

3 punti

Luogo di lavoro (coefficienti moltiplicativi del precedente alinea):

città: x 4; provincia: x 1; altre province: x 0

C) **SITUAZIONE ALLOGGIATIVA:**

c.1 sistemazione impropria (auto, stazione, dormitorio, ecc.):

4 punti

c.2 ospitalità presso cittadini italiani:

2 punti

c.3 ospitalità presso amici (sovraffollamento):

1 punto

D) **VALUTAZIONE SOCIALE** da parte del dirigente responsabile del Settore servizi sociali o suo delegato:

10 punti

ALLEGATO B)

CONTRIBUTI MENSILI DOVUTI DAGLI OSPITI DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA; decorrenza dalla rata relativa al mese di ottobre 2004 da versarsi entro il 25 settembre

a) Centri di via Corridoni n. 9, viale Duca degli Abruzzi n. 60, via Ghislandi n. 56 e via Rose n. 14/bis.

Contributo mensile minimo € 100,00

Contributo mensile massimo € 150,00

Misura contributo iniziale e successivo a seguito incremento semestrale:

I° semestre	€ 100,00	di cui € 5,00 da versare da parte del gestore al Comune
II° semestre	€ 100,00	
III° semestre	€ 115,00	
IV° semestre	€ 130,00	di cui € 10,00 da versare da parte del gestore al Comune

Per coloro che, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, siano autorizzati alla permanenza nei centri oltre il periodo di 24 mesi, l'incremento del contributo di ospitalità è quantificato in € 10,00 ogni semestre, fino al raggiungimento della quota massima di € 150,00.

Contributo dovuto dagli ospiti già presenti nei Centri:

quota attuale	dal 1° ottobre 2004		dal 1° aprile 2005	
€ 77,47	€ 90,00	di cui € 5,00 da versare da parte del gestore al Comune	€ 100,00	di cui € 5,00 da versare da parte del gestore al Comune
€ 85,22	€ 100,00		€ 115,00	
€ 93,74	€ 115,00		€ 130,00	
€ 103,29	€ 130,00	di cui € 10,00 da versare da parte del gestore al Comune	€ 150,00	di cui € 10,00 da versare da parte del gestore al Comune

Agli ospiti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 6 - comma 2 - del regolamento sarà riconosciuto uno sconto di € 15,00 sul contributo mensile.

b) Centro di via Fiorentini n. 17/a, destinato a donne e minori.

Contributo mensile per persona:

- minimo € 75,00
- massimo € 85,00 (*)

Contributo mensile per famiglia:

- minimo € 200,00
- massimo € 220,00 (*)

(*) solo per i casi previsti dall'art. 15 - 4° comma - del regolamento.

Contributo dovuto dalle ospiti già presenti nel Centro:

quota attuale	dal 1° ottobre 2004	dal 1° aprile 2005
€ 51,65	€ 65,00	€ 75,00
€ 154,94	€ 175,00	€ 200,00

Alle ospiti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 6 - comma 2 - del regolamento sarà riconosciuto uno sconto di € 15,00 sul contributo mensile.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Gli ospiti, al termine del periodo di permanenza nel centro, potranno fruire di misure finalizzate a sostenere gli oneri di un alloggio alternativo. A tal fine verrà predisposta una graduatoria che terrà conto, quale titolo di preferenza, dei soggetti con un periodo di maggior permanenza nei centri a condizione che abbiano sempre regolarmente adempiuto alle prescrizioni del regolamento con particolare riferimento ai contributi mensili.

L'ospite del centro utilmente inserito in graduatoria riceverà un contributo mensile, non superiore ad € 50,00, per un periodo non superiore a sei mesi, previa presentazione di regolare contratto di locazione o di dichiarazione di accettazione in un pensionato, e solo nel caso in cui gli oneri della nuova sistemazione alloggiativa siano superiori all'importo dell'ultimo contributo mensile versato per l'ospitalità nel centro di accoglienza.

